



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 135

del 29/11/2017

Classificazione: 07-04-02 2017/8

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - VARIANTE DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO 2016 AL R.U.E. E CONSEGUENTI MODIFICHE AL POC E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I., PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 08.08.2017, inviata con PEC e assunta agli atti con PG 18088/2017 con la quale è stata inviata la documentazione della "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" del Comune di Ravenna, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31509/14 del 28.02.2017, necessaria all'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Provincia al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

VISTO l'art. 33 c. 4bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che definisce all'art. 29 gli obiettivi ed i contenuti generali del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e che all'art. 34 prevede che contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 5 prevede che per il POC la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale, dando specifica evidenza a tale valutazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

VISTO l'art. 5 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale contenuta nell'Allegato "A" con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE RISERVE ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine alla "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" adottata dal Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31509/14 del 28.02.2017.
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" adottata dal Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31509/14 del 28.02.2017, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 25914/2017 del 28.11.2017 e riportate al punto 2) del "Constatato" della presente relazione istruttoria.
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno degli elaborati della "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" del Comune di Ravenna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad interim del servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Ing. Valeria Biggio;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI NON FORMULARE RISERVE ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine alla "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" adottata dal Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31509/14 del 28.02.2017;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" adottata dal Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31509/14 del 28.02.2017, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 25914/2017 del 28.11.2017 e riportate al punto 2) del "Constatato" della relazione Allegato A) al presente Atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della relazione - Allegato A) al presente Atto - che dovranno essere richiamati all'interno degli elaborati della "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" del Comune di Ravenna;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;

5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna
6. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017";

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE

Michele de Pascale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO : PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

VARIANTE DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO 2016 AL R.U.E. E
CONSEQUENTI MODIFICHE AL POC E AL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ESPRESSIONE DI PARERE AI
SENSI DELL'ART.34 DELLA L.R. 20/2000 e s.m. e i., PARERE
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 e
s.m. e i., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.19/2008

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31509/14 del 28.02.2017

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTO l'art. 29 della L.R. 20/2000 e smi che al comma 1 e seguenti disciplina i contenuti del Regolamento Edilizio Comunale precisando che:

"Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contienele norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi:

a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;

b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;

b bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;

c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.

2 bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.

3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.

4. Il RUE contiene inoltre:

a) abrogata.

b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

5. Il RUE è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art.16 ed è valido a tempo indeterminato.

...

VISTO l'art.33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.

VISTO l'art.34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art.5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale

e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

...

6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinati dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;

b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.

7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

... omissis ...

b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

... omissis ...

9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

... omissis ...

VISTO l'art.5 "Compiti della Provincia" della L.R. 19/2008 e smi che dispone che:

"1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano ..."

VISTO l'art.18bis "Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica" della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:

a) dalle leggi statali e regionali,

b) dai regolamenti,

c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,
d) dalle norme tecniche,
e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,
f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione."

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell' Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 08.08.2017, inviata con PEC e assunta agli atti con PG 18088/2017 con la quale è stata inviata la documentazione della "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" del Comune di Ravenna, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31509/14 del 28.02.2017, necessaria all'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Provincia al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 03.10.2017, assunta agli atti con P.G. 21596/2017 con la quale è stata inviata la documentazione integrativa precedentemente richiesta con nota ns PG 19397/2017;

VISTA la nota di ARPAE - SAC di Ravenna del 28.11.2017 PG. 2017/25914 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio ai fini VAS;

PREMESSO:

CHE ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 20/2000 è demandata al Comune la responsabilità sulla conformità a Leggi e Regolamenti, nonché alla correttezza delle procedure, con particolare riferimento:

- alle disposizioni relative ai contenuti della pianificazione di cui all'Allegato alla LR 20/2000 e smi;
- alla disciplina relativa alla dotazione di standard pubblici ai sensi della LR 20/2000 e smi e del PTCP;
- ai contenuti della delibera Regionale di "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, c.4, e art. 23, c.3, L.R. 31/2002), in applicazione dell'art.50 della L.R. 15/2013;



VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, così come successivamente modificata tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25/2007 del 25 febbraio 2007. Il processo formativo dell'anzidetto strumento ha tenuto conto della VALSAT, che costituisce parte integrante del Piano Strutturale Comunale;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009 e successivamente, con delibera di C.C. n. 54946/88 è stata approvata la "Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE".

PRESO ATTO:

CHE il Comune di Ravenna ha adottato la "*Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica*" con delibera di C.C. n.31509/14 del 28/02/2017;

CHE la "*Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica*", adottata dal Comune di Ravenna è stata depositata per la libera consultazione, ai sensi dell'art.34, della LR 20/2000, per oltre sessanta giorni presso l'albo pretorio del Comune di Ravenna e sul BURERT n. 73 del 22.03.2017 e sono pervenute in totale 89 osservazioni;

CONSTATATO:

Il Comune di Ravenna con delibera di C.C. N. 54946/88 del 14/04/2016 ha approvato una prima variante al RUE vigente avente come finalità il raggiungimento di una maggiore flessibilità, lo snellimento delle procedure, il rilancio delle attività economiche del territorio, la sostenibilità ambientale e sismica del patrimonio esistente e l'aggiornamento delle previsioni ai programmi patrimoniali pubblici.

Dopo i primi mesi di applicazione della sopra citata variante sono stati rilevati alcuni errori materiali, sia nelle tavole cartografiche sia nel testo normativo, insieme alla necessità di adeguamenti a norme sovraordinate sopravvenute; l'amministrazione comunale ha pertanto deciso di procedere con la redazione della presente "*Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica*."

La variante riguarda la correzione di refusi ed errori materiali riscontrati sia nel testo normativo del RUE che nella cartografia, nell'adeguamento della cartografia al reale stato di fatto di alcune aree ed edifici, nell'inserimento di simbologie erroneamente omesse, nell'indicazione di perimetro di vincolo paesaggistico, nella trasformazione di due aree da destinazione edificabile ad uso agricolo, nell'adeguamento del testo della legenda delle tavole RUE2 a quello delle NTA con l'inserimento di una dicitura erroneamente omessa, nella rettifica della tavola RUE9 con l'individuazione di aree erroneamente indicate come non soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, nella modifica del titolo adeguandolo alle modifiche apportate dalla L.R. 15/2013, nel recepimento di normative e atti di pianificazione nel frattempo subentrati e nell'eliminazione di incongruenze rilevate nella fase di applicazione e gestione della disciplina normativa.

In tre casi l'attuazione della variante comporta la possibilità di nuove edificazioni: ambiti 8, 9 e 17. Si tratta comunque di aree di piccole dimensioni, con carico urbanistico non particolarmente significativo. Per quanto riguarda l'ambito 17, la variante è relativa alla localizzazione di un nuovo impianto tecnologico (nuovo impianto idrovoro da collocare sul canale consorziale Gronde in località Fosso Ghiaia), necessario alla risoluzione delle criticità interessanti la zona Sud di Fosso Ghiaia.

L'espressione del presente parere, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/200, dell'art.5 della L.R. 20/2000 nonché dell'art.5 della L.R. 19/2008, riguarda esclusivamente le sole varianti introdotte così come individuate negli elaborati adottati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 31509/14 del 28.02.2017.

Al fine della puntuale identificazione di tali varianti è stato prodotto un elaborato specifico denominato "Allegato 2 Variante Cartografia" che riporta in maniera puntuale le variazioni introdotte con una breve descrizione nonché una motivazione.

In relazione all'espressione del parere ai sensi dell'art.5 della L.R. 19/2008, a seguito della richiesta di integrazioni da parte di questa Provincia, ed in particolare della presentazione di una relazione geologico-sismica adeguata alla DGR 2193/2015, il Comune di Ravenna con nota PG 21596 del 03.10.2017 ha precisato che:

"... relativamente alla relazione geologico-sismica si precisa che le modifiche introdotte dalla variante non ineriscono a interventi di trasformazione/nuova costruzione (come evidenziato anche dalla nota pervenuta con pec. Pg 161878 del 28/09/2017) se non nel caso del previsto impianto idrovoro denominato "delle Gronde" per il quale si trasmette la relazione geologica allegata al progetto definitivo/esecutivo redatto dal Consorzio di Bonifica della Romagna e risultante agli atti dell'Amministrazione Comunale.

Anche nel caso dei chiari che subiscono la modifica di classificazione da "zone umide" a "zone d'acqua a bassa giacitura" e per i quali la specifica normativa di RUE, qualora siano inclusi nello spazio rurale, consente il ripristino dell'uso agricolo, si ritiene che il ripristino all'uso agricolo (quindi che interessa solo la modifica dell'uso in coerenza col territorio circostante) non possa in alcun modo connotarsi come "trasformazione" per la quale si renda necessaria la relazione geologico-sismica."


In particolare, per quanto riguarda le varianti identificate con n.8 e n.9, con la nota sopracitata (pec. Pg 161878 del 28/09/2017) il Comune di Ravenna ha preso atto della dichiarazione da parte della Proprietà di seguito riportata:

"Si dichiara fin da ora che in tali aree non è prevista la realizzazione di alcuna opera edilizia o opera d'arte, nè la traslazione di altre esistenti, che presupponga quindi opere di scavo, fondazione o in elevazione, ma solo la collocazione di strutture mobili quali tende, autocaravan e caravan e/o aree di sosta private. Tale impegno può essere confermato nelle forme che codesto Ente riterrà più opportuno."

Si prende atto pertanto di quanto dichiarato dal Comune di Ravenna sia per quanto riguarda le modifiche di classificazione da "zone umide" a "zone d'acqua a bassa giacitura" che non sono tali da individuarsi come "trasformazioni" per le quali sia necessaria la redazione della relazione geologico-sismica, sia per quanto riguarda le varianti identificate con n.8 e n.9.

1. PARERE SULLA CONFORMITA' AL PSC E AI PIANI SOVRAORDINATI

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013, che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo che fornisce una puntuale disamina della pianificazione sovraordinata vigente e dei contenuti degli articoli interessati del vigente PTCP, dando atto analiticamente che le "previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato", definendo le misure necessarie da adottare al fine del rispetto di quanto disposto dal PTCP stesso.



Pertanto, in riferimento alle varianti così come individuate nell'elaborato specifico denominato "Allegato 2 Variante Cartografia" della presente "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica", si ritiene di non formulare alcuna riserva.

2. PARERE SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL RUE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2017/25914 del 28.11.2017 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di VAS/VALSAT - Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE del Comune di Ravenna - trasmessa dal Servizio Programmazione territoriale della Provincia di Ravenna ad ARPAE-SAC di Ravenna il 22/08/2017 (PGRA/2017/11443 del 23/08/2017);

SI TRASMETTE

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 07/08/2017, allegata alla nota della Provincia di cui sopra, e la documentazione resa disponibile al link indicato, quale:

- *Delibera di C.C. n° 31509/14 del 28/02/2017- "VARIANTE DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO 2016 AL RUE e conseguenti modifiche al POC e al Piano di Zonizzazione Acustica".*
- *Elaborati della "VARIANTE DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO 2016 AL RUE e conseguenti modifiche al POC e al Piano di Zonizzazione Acustica"*
 - *All.1. Variante Parte Normativa RUE 5 Norme Tecniche di Attuazione (testo comparato)*
 - *All.2. VARIANTE PARTE CARTOGRAFICA (stralci comparati)*
 - *All.3. Rapporto di VALSAT (specifico della presente variante)*
 - *All.4. POC 13 - Ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità*
 - *All.5. Piano di zonizzazione acustica – Stralci comparati contenenti le modifiche conseguenti la variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE (stralci tav. 9, 13, 14 e 17 della classificazione del territorio e tav. 14 e 17 delle pertinenze infrastrutturali)*
- *Parere dell'Ente gestione Parchi Biodiversità*
- *Osservazioni pervenute*

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 07/08/2017 (in allegato a PGRA 11443 del 23/08/2017) con la quale comunica che durante il periodo di deposito (dal 22/03/2017 al 22/05/2017) sono pervenute n. 82 osservazioni entro i termini di deposito e fuori termine e fino al 21/06/2017 (data di approvazione dei criteri per l'esame delle stesse) n. 7 osservazioni.

CONSIDERATO che Il RUE vigente è stato approvato dal Comune di Ravenna con Del. CC. N. 77035/133 del 20/07/2009. Dopo i primi mesi di applicazione della variante sono stati rilevati alcuni errori materiali, sia nelle tavole cartografiche sia nel testo normativo, insieme alla necessità di adeguamenti a norme sovraordinate sopravvenute ed integrazioni al disposto regolamentare divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURER n. 1444 del 18/05/2016. L'amministrazione comunale di Ravenna ha pertanto deciso di procedere con la redazione di una nuova variante di rettifica e adeguamento.

CONSIDERATO che la variante urbanistica in oggetto interessa alcune aree soggette a tutela paesaggistica ed ambientale che comporta l'attivazione della redazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT).

CONSIDERATO che, per quanto riguarda lo stato ambientale di riferimento, a prescindere dalle azioni e degli obiettivi che la variante urbanistica in valutazione potrebbe mettere in campo, ai sensi del c. 3 dell'art. 5 della L.R. 20/2000, si fa

riferimento al corrispondente capitolo dell'elaborato "RUE 8.1 "rapporto di VALSAT Variante 2015 di adeguamento e semplificazione RUE" della precedente variante approvata con D.C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016, in quanto, in questo breve frangente, lo stato dell'ambiente non ha subito sostanziali modifiche.

CONSIDERATO che in tre casi (ambiti 8, 9 e 17) l'attuazione della variante comporta la possibilità di nuove edificazioni, in particolare:

- ambito 8: variante finalizzata all'ampliamento dell'attività ricettiva esistente (campeggio) con contestuale razionalizzazione della viabilità di progetto finalizzata alla salvaguardia delle alberature esistenti;
- ambito 9: variante finalizzata all'ampliamento dell'attività ricettiva esistente (campeggio) per una seria qualificazione e migliore offerta turistica;
- ambito 17: localizzazione impianto idroforo necessario alla risoluzione delle criticità idrauliche interessanti la zona sud di Fosso Ghiaia;

CONSIDERATO che per gli ambiti 8, 9 e 17 all'interno del documento di VALSAT sono state effettuate le analisi di dettaglio del contesto ambientale di riferimento, la verifica di conformità a vincoli e prescrizioni e la valutazione degli effetti ambientali.

CONSIDERATO che la variante 8 consiste nella modifica a "struttura ricettiva all'aria aperta" dell'attuale destinazione di "parcheggio pubblico a servizio dell'insediamento" in continuità e ampliamento dell'area limitrofa occupata dal campeggio Marina Village. Vengono proposte: l'ulteriore alberatura dell'area, anche per favorire l'ombreggiamento delle auto; che il parcheggio non sia impermeabilizzato e sia prevista una regimazione delle acque di dilavamento attraverso la differenziazione delle quote e l'uso della vegetazione; la realizzazione un percorso pedonale ciclabile in fregio al Viale dei Campeggi, onde migliorare il collegamento fra gli stessi campeggi e lo stradello che attraverso la pineta litoranea porta agli stabilimenti balneari. L'incremento di superficie del campeggio esistente sarà di circa 5.000 mq su circa 70.800, con la possibilità di implementare e riorganizzare la disponibilità di parcheggi per gli ospiti del campeggio Marina Village.

CONSIDERATO che la variante 9 consiste nella modifica da componenti "verde pubblico e viabilità, di progetto" a componenti "verde pubblico, viabilità di progetto e struttura ricettiva all'aria aperta" di un'area limitrofa al campeggio Adriano Village. La variante prevede che l'ambito sia destinato in parte, per circa mq. 6.700, a "struttura ricettiva all'aria aperta", ad ampliamento dell'attuale area già destinata a tale uso, modificando l'attuale destinazione di "verde pubblico di quartiere", ridefinendo nel contempo il tracciato della viabilità di progetto, onde meglio salvaguardare le alberature esistenti, e conservandone una parte, posta in corrispondenza del canale tombato, a verde pubblico. L'incremento di superficie del campeggio esistente sarà di circa il 5% (6.700 mq su circa 134.000, con la possibilità di implementare la disponibilità di piazzole di circa 50 - 60 unità). La restante porzione di ambito, oltre ad ospitare la nuova viabilità, sarà adibita a verde "di filtro" della viabilità stessa.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'ambito 17, la variante è relativa alla localizzazione di un nuovo impianto tecnologico (nuovo impianto idroforo da collocare sul canale consorziale Gronde in località Fosso Ghiaia), necessario alla risoluzione delle criticità interessanti la zona Sud di Fosso Ghiaia. Il nuovo impianto idroforo sarà interrato e collocato in fregio al Canale Acquara Alta, per il drenaggio complessivo delle acque meteoriche generate dai nuovi insediamenti previsti dal POC 2010/2015, intercettando e veicolando le acque in un altro canale recettore, così da sgravare l'impianto V° bacino Fosso Ghiaia.

CONSIDERATO che per gli ambiti 8, 9 e 17 si tratta di aree di piccole dimensioni, con carico urbanistico non particolarmente significativo.

CONSIDERATO che per n. 25 chiari in totale vengono rettificate le classificazioni così da adeguarle al reale stato dei fatti. Cinque di questi chiari ricadono all'interno dell'area del Parco del delta del Po.

VISTO il parere del Parco del delta del Po (Provvedimento n. 26 del 06/02/2017) con il quale esprime parere favorevole alla rettifica della classificazione di RUE di n. 5 chiari (o zone d'acqua) ricompresi nel perimetro del Parco del Delta. In particolare due chiari vengono modificati da "zone umide" a "zone a bassa giacitura" (schede 2c e 2d) e tre da "zone umide" a "zona agricola" (chiari C02, C03 e C08). La modifica è conseguente al riconoscimento del reale stato di fatto in cui si trovano all'oggi i chiari che non corrispondono ad elementi naturali esistenti.

VERIFICATA la conformità ai vincoli e prescrizioni degli ambiti territoriali soggetti a tutela paesaggistico-ambientale interessati dalla variante.

CONSIDERATO che l'attuazione della variante non dovrà comportare trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico dei siti interessati

CONSIDERATO che il RUE, così come strutturato con la Variante Normativa e Cartografica di rettifica e adeguamento 2016, meglio contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC a cui il RUE deve concorrere, con effetti complessivamente positivi o comunque non peggiorativi sui sistemi sensibili ambientali e le modifiche proposte dalla variante non risultano impattare negativamente sulle componenti ambientali.

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nell'ampliamento predisposto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la variante.

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere:

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE del Comune di Ravenna, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016.

La procedura avviata per la variante in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

In particolare si raccomanda il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Qualora non ne siano già dotati, prevedere l'installazione di un adeguato numero di colonnine di ricarica elettrica per auto e bici nell'ambito dei parcheggi previsti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Come ARPAE si sottolinea la necessità di una particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza antisismica, la compatibilità acustica, la compatibilità idraulica e degli scarichi fognari, la massima efficienza energetica, l'impiego ove possibile di energie rinnovabili, le reti ecologiche ed il complesso sistema delle dotazioni ecologiche.

3. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Ravenna (Fascicolo 07-04-02 2017/8/0), relativa alla Variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Settore

VISTO

- la Relazione geologica per il nuovo impianto idrovoro sul Canale csorziale delle Gronde (nel seguito indicata come "Relazione");

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art.5 della L. R. n°19/2008.

Il presente parere è relativo al solo Impianto Idrovoce sul Canale delle Gronde ed è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **1:** il progetto dovrà essere eseguito con ottemperanza piena delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e della DGR n°2193/2015;
- **2:** va completata per il progetto una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno preliminarmente alla progettazione esecutiva; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimuth); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione anche in vista della eventuale necessità di fondazioni profonde; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;
- **3:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare



fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

- **4:** in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno;
- **5:** le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto previsto per la zona sismogenetica di cui l'area fa parte e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione;
- **6:** andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- **7:** le fondazioni non potranno in nessun caso essere attestate su o entro terreni di riporto;
- **8:** si richiede per il progetto la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione di Rischio di Alluvione;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE la "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" adottata dal Comune di Ravenna, così come prescritto all'art.29 della L.R. 20/2000, è conforme e dà attuazione alle previsioni del PSC e agli indirizzi e alle direttive contenute nei piani territoriali sovraordinati, alle condizioni richiamate nel constatato;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO


PROPONE

1. DI NON FORMULARE RISERVE ai sensi dell'art.34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine alla "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica" adottata dal Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n.31509/14 del 28.02.2017.

2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della *"Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica"* adottata dal Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n.31509/14 del 28.02.2017, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 25914/2017 del 28.11.2017 e riportate al punto 2) del "Constatato" della presente relazione istruttoria.
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno degli elaborati della *"Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica"* del Comune di Ravenna.

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIO

(Ing. Valeria Biggio)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1659/2017

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - VARIANTE DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO 2016 AL R.U.E. E CONSEGUENTI MODIFICHE AL POC E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M. E I., PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M. E I., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 28/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
